

Determinazione Dirigenziale

N° 60/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE AZIENDALE E RIPARTIZIONE DEI PERMESSI ORARI SINDACALI ANNO 2021 – AREA COMPARTO.

L'anno 2021 il giorno <u>25</u> del mese di marzo in Bari, nella sede dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36, recante "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 18, recante "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11, recante "Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 (Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali)";

Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7, recante "Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia";

Vistail Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474 del 26 luglio 2018, recante "Nomina Direttore Generale dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale .29 del 24 luglio 2017, Art. 5, comma 4".

Sulla base di apposita istruttoria espletata dall'Area di Direzione Amministrativa, Servizio Risorse Umane:

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione.

Assiste con funzioni di Segretario la dott.ssa Pia Antonella Piacquadio.

VISTA la legge 20/05/1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto la tutela della libertà e dell'attività sindacale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., recante norme a garanzia dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, ivi comprese le disposizioni riguardanti l'elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale delle amministrazioni pubbliche;

DATO ATTO che in data 19.11.2019 è stato sottoscritto il CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021;

DATO ATTO che restano vigenti la gran parte delle norme previste nel CCNQ del 4 dicembre 2017 non disapplicate con il CCNQ 19.11.2019;

DATO ATTO che l'art. 7 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, convertito dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale;

PRESA VISIONE della Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n 5 del 20 agosto 2014;

DATO ATTO che l'art. 12 del "Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle prerogative sindacali" del 04/12/2017 prevede che i permessi sindacali per l'espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura definita dall'art. 28 del medesimo CCNQ;

PRESA VISIONE delle quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata (2016-2018) pubblicate sul sito dell'ARAN in data 04/12/2017 nella sezione "Contrattazione – Contratti quadro – Relazioni sindacali – Prerogative sindacali – Percentuali permessi cumulati);

VISTO il Verbale riassuntivo della Commissione Elettorale di questa Agenzia del 20.04.2018, che si allega (All. 1) come parte integrante del presente provvedimento, inerente la costituzione della Rappresentanze Sindacali Unitarie del Personale (di seguito R.S.U.), trasmesso a queste ultime con nota prot. 001347 del 04.05.2018, dal quale risultano i voti ottenuti nell'ultima elezione R.S.U. da ciascuna OO.SS., che di seguito si riportano con la relativa percentuale dei voti:

| | | DATO | PERCENTUAL |
|----------------|-------------|------------|------------|
| SINDACALE | ASSOCIATIVO | ELETTORALE | VOTI |
| GIL/FP/SANITA' | 9 | 6 | 33% |
| IALS.CONF | 4 | 6 | 33% |

CONSIDERATO che l'art. 31 del CCNQ 04.12.2017 così come modificato dall'art. 2 del CCNQ 19.11.2019 prevede:

"4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale" e pertanto per l'accertamento del dato associativo possono essere prese in considerazione solo le OO.SS. previste nella tabella allegata al CCNQ del 19.11.2019

ACCERTATO che alla data del 31/01/2021, le <u>deleghe</u> calcolate sul precedente mese di dicembre 2020, rilasciate dai dipendenti a tempo indeterminato del Comparto di questa Agenzia, alle varie OO.SS., risultano quelle di seguito indicate:

| ORGANIZZAZIONE | DATO | PERCENTUALE |
|-----------------|-------------|-------------|
| SINDACALE | ASSOCIATIVO | DELEGHE |
| CGIL/FP/SANITA' | 9 | 50% |
| FIALS.CONF | 4 | 22,3% |
| UIL FPL | 5 | 27,7% |
| TOTALE | 18 | 100% |

CONSIDERATO che, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, il citato art. 11 comma 1 del CCNQ del 04.12.2017 stabilisce che la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla percentuale della media tra il dato associativo, espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacati alla data del 31.01.2021, calcolate sul precedente mese di dicembre 2020 e il dato elettorale, risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU, nella misura di seguito indicata:

| ORGANIZZAZIONE | DEDCENTILALE | PERCENTUALE | MEDIA |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| SINDACALE | VOTI | | PERCENTUALE |
| CGIL/FP/SANITA' | 33% | 50% | 41,5% |
| FIALS.CONF | 33% | 22,3% | 27,65% |
| UIL FPL | 33% | 27,7% | 30,35% |
| TOTALE | 100% | 100% | 100% |

RILEVATO inoltre che, alla data del 31.12.2020, risultano in servizio presso questa Azienda, per l'Area Comparto i seguenti dipendenti tempo indeterminato:

| n. personale | categoria | posizione |
|--------------|-----------|------------|
| 27 | D | |
| 12 | С | |
| 1 | В | , |
| 1 | D | in comando |
| TOTALE n. 41 | | |

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 28 del CCNQ del 04.12.2017, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e che lo stesso è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 30 minuti alla RSU;
- b) n. 30 minuti alle Organizzazioni Sindacali Rappresentative,

fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 28 comma 5.

RILEVATO che il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato risulta essere: n. 41 dipendenti x 60 minuti = 2.460 minuti pari a 41 ore.

Il monte ore per il personale del comparto viene così distribuito:

- alle R.S.U. viene riconosciuto per l'anno 2021 un monte ore di 20,30 minuti, pari a 1.230 minuti, da gestire autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;
- <u>alle OO.SS. rappresentative viene calcolato un monte complessivo di ore 20,30 minuti, pari a 1.230 minuti.</u>

CONSIDERATOche il monte ore pari a 1.230 minuti, deve essere distribuito, tra le OO.SS. rappresentative, in ragione del peso medio percentuale di ciascuna O.S., si procede a distribuirlo, applicando anche la percentuale del 38% di quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata così come previsto dall'art. 28 del CCNQ del 04.12.2017 modificato dall'art. 2 CCNQ 19.11.2019, nella misura di seguito indicata:

| | | | ORE | |
|-----------------|--------|------|---------------|--------------|
| | | ORE | UTILIZZATE IN | |
| ORGANIZZAZIONE | MINUTI | | FORMA | ORE |
| SINDACALE | | | CUMULATA | ASSEGNATE |
| CGIL/FP/SANITA' | 510,45 | 8,50 | 3,23 | 5,27 |
| FIALS.CONF | 340,10 | 5,67 | 2,15 | 3, 52 |
| UIL FPL | 373,30 | 6,22 | 2,36 | 3,86 |

RITENUTO, altresì, di dover stabilire che per la fruizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato si rimanda a quanto stabilito dall'art. 10 del CCNQ 4.12.2017 e, in particolare, a quanto previsto dal comma 7, che prevede:

"Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso."

RITENUTO, altresì, che le richieste dei permessi sindacali devono essere inoltrate tempestivamente ai rispettivi Direttori/Dirigenti delle Aree/Servizi e, successivamente, al Servizio Risorse Umane dell'Agenzia per i relativi adempimenti.

Con i poteri di cui al comma 2, art. 4 e art. 17 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il calcolo del contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato pari a 2.460 minuti pari a 41 ore;
- di riconoscere alle R.S.U., per l'anno 2021, un monte ore di 20,30 minuti, pari a
 1.230minuti, da gestire autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;
- di riconoscere alle OO.SS. rappresentative,per l'anno 2021, un monte complessivo di ore
 20,30 minuti, pari a 1.230 minuti;
- di approvare la distribuzione tra le OO.SS. rappresentative, in applicazione della percentuale del 38% di quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata così come previsto dall'art. 28 del CCNQ del 04.12.2017 modificato dall'art. 2 CCNQ 19.11.2019, come da tabella qui di seguito:

| | | | ORE | | |
|-----------------|--------|------|---------------|-----------|--|
| | | ORE | UTILIZZATE IN | | |
| ORGANIZZAZIONE | MINUTI | | FORMA | ORE | |
| SINDACALE | | | CUMULATA | ASSEGNATE | |
| CGIL/FP/SANITA' | 510,45 | 8,50 | 3,23 | 5,27 | |
| FIALS.CONF | 340,10 | 5,67 | 2,15 | 3,52 | |
| UIL FPL | 373,30 | 6,22 | 2,36 | 3,86 | |

- di tramettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di propria competenza, al Servizio Risorse Umane dell'Agenzia;
- di trasmettere il presente provvedimento alle R.S.U. dell'Agenzia e alla Segreteria della
 Direzione Generale per la trasmissione alle OO.SS. rappresentative;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione
 Trasparente Sezione Personale;

- di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
- di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 29/17 è immediatamente esecutivo ai sensi di legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale è conforme alle risultanze istruttorie.

L'estensore

dott.ssa Agata Di Candia

I.F. Servizio Risorse Umane

dott.ssa Olga Salerno

Il Dirigente

Area di Direzione Amministrativa

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di questa Agenzianel rispetto di quantoprescrittodallaLeggeRegionePuglian.40/2007

Dal 25.03.2021

Bari, 25 . 03 . 2027

Il Segretario

dott.ssa Pia Antonella Piacquadio